

Bollettino di Vigilanza

Anno XIV n. 2/2026



Pubblicato il 31 marzo 2026



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI.....	3
Regolamento n. 57 del 9 febbraio 2026.....	5
Regolamento IVASS concernente l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.....	5
Regolamento n. 58 del 10 febbraio 2026.....	11
Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione Europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale.....	11
2. PROVVEDIMENTI.....	23
2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	25
Provvedimento Prot. n. 0028707/26 dell'11 febbraio 2026.....	25
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP 8 febbraio 2008 n. 14, alla fusione per incorporazione di BIM Vita S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.	25
Provvedimento Prot. n. 0028708/26 dell'11 febbraio 2026.....	26
Autorizzazione all'acquisizione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale sociale di REVO Insurance S.p.A. da parte del dott. Carlo Acutis, per il tramite di Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.....	26
Provvedimento Prot. n. 0028710 dell'11 febbraio 2026	27
Itas Mutua - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento	27
Provvedimento prot. n. 0028713 dell'11 febbraio 2026.....	28
Itas Mutua - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici di gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.....	28
Provvedimento Prot. n. 0029902 del 12 febbraio 2026	29
AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 14. Credito, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze". Provvedimento.....	29
Provvedimento Prot. n. 0039193 del 24 febbraio 2026	30
Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento	30
Provvedimento Prot. n. 0039194 del 24 febbraio 2026	31
Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.	31
Provvedimento Prot. n. 0039195 del 24 febbraio 2026	32
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10	

ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2.	32
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	33
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	35
4. ALTRE NOTIZIE	37
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per gli assicurati residenti in Italia, da Allianz Risk Transfer AG, con sede nel Liechtenstein, alla rappresentanza belga di Allianz Global Corporate & Specialty SE, con sede in Germania.	39
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per gli assicurati residenti in Italia, da Zurich Insurance Europe AG, con sede legale in Germania, a Riverstone International Ireland DAC, con sede legale in Irlanda.....	40
Comunicazione della fusione per incorporazione, e del conseguente trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi gli eventuali contratti per gli assicurati residenti in Italia, di COSEC - Companhia De Seguro De Créditos S.A., con sede in Portogallo, in Euler Hermes SA/NV (Allianz Trade), con sede in Belgio.	41
Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2025 – Procedura di presentazione della domanda di partecipazione e modalità di pagamento del relativo contributo di partecipazione	42

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 57 del 9 febbraio 2026

Regolamento IVASS concernente l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, che introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché il comma 67, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)

Art. 5 (Riserva indisponibile)

Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7 (Abrogazioni)

Art. 8 (Pubblicazione)

Art. 9 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 65 a 67 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “bilancio intermedio”: situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall’impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio;
- b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “commento alla relazione semestrale”: il commento di cui all’allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- d) “data di riferimento”: il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;
- e) “impresa di assicurazione italiana”: l’impresa di assicurazione e l’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
- f) “nota integrativa”: nota integrativa al bilancio d’esercizio di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- g) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- h) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- i) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del Codice;
- j) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa;
- l) “ultimo valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

Art. 4

(Modalità di esercizio della facoltà)

1. L'impresa che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio, al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'articolo 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 30 del Codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
 - a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto *i*) della nota integrativa e punto *h*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale).
8. L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto *q*) delle

“Informazioni sulla gestione” del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:

- a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;
- b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Art. 5

(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di cui al comma 1, distintamente per la gestione danni e per la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.
6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale e nel bilancio intermedio l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Art. 6

(Comunicazioni all'IVASS)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, commi 3 e 6.
2. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 e successive modificazioni.

Art. 8

(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Regolamento n. 58 del 10 febbraio 2026

Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione Europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere m) e n);

VISTA la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell'attestazione di sinistralità pregressa;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA la necessità di fornire informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili in uno Stato membro rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio;

CONSIDERATA l'esigenza di mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa già previsti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e dal Provvedimento IVASS n. 72/2018;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative, finalità e ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Capo II – Informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale

Art. 3 (Informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell’allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)

Art. 4 (Assegnazione della classe di CU)

Art. 5 (Disciplina della classe di CU - Regole generali)

Art. 6 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

Art. 7 (Tabella di conversione della classe di merito interna)

Art. 8 (Validità dell’attestazione)

Art. 9 (Rilevazione della sinistralità)

Art. 10 (Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)

Capo III – Disposizioni finali

Art. 11 (Pubblicazione)

Art. 12 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lett. m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Regolamento individua le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa.
3. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio del ramo 10 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
 - a) "attestazione di sinistralità pregressa" o "attestazione sullo stato del rischio" o "attestato di rischio": il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
 - b) "avente diritto": la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);
 - c) "banca dati degli attestati di rischio" o, in breve, "banca dati": la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
 - d) "CAP": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private;
 - e) "classe di merito aziendale": categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistralità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata;
 - f) "classe di merito CU": categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r.c.auto;
 - g) "Codice Identificativo Univoco del Rischio" o "IUR": codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;

- h) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula per conto proprio o di terzi il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.
- i) “contratto di *leasing*”: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico;
- j) “forma tariffaria”: condizione di polizza che prevede il pagamento a tariffa fissa, o la variazione in aumento od in diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- k) “franchigia”: clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro;
- l) “periodo di osservazione”: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;
- m) “regole evolutive”: modalità definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della classe di merito CU di cui alla lettera f);
- n) “tabella di sinistralità pregressa”: una tabella riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;

Capo II

Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale

Art. 3

(Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)

1. L'attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:
 - a. Codice Identificativo Univoco del Rischio;
 - b. tipo veicolo;
 - c. proprietario o altro avente diritto, se diverso dal contraente;
 - c.1. persona fisica o persona giuridica;
 - c.2. nome;
 - c.3. cognome o denominazione sociale;

- c.4. codice fiscale o partita IVA;
 - d. forma tariffaria;
 - e. eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
 - f. classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - g. classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
 - h. stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-*bis* del CAP; tale indicazione dovrà essere riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
 - i. tabella di sinistralità pregressa.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono inseriti nelle attestazioni di sinistralità pregressa sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 4

(Assegnazione della classe di CU)

1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private.
2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5.

Art. 5

(Disciplina della classe di CU - Regole generali)

1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell'attestazione di sinistralità pregressa è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.
2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità pregressa registrata nel periodo di osservazione, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Tabella 1

(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Provenienza	Assegnazione				
Classe di CU	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 6

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
2. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 7

(Tabella di conversione della classe di merito interna)

1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di sinistralità pregressa, nella classe di merito interna determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-*bis*, del CAP.
2. La tabella deve essere disponibile sul sito internet dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e viene esibita ai richiedenti dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (*broker*).
3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

Art. 8

(Validità dell'attestazione)

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è consentito previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del veicolo, ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto durata inferiore all'anno.
3. In vigenza di una copertura assicurativa, ove l'assicurato sottoscriva altra polizza con una diversa compagnia assicurativa, questa assegna al contratto la classe di merito indicata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo.
4. Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potrà:
 - produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
 - far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.

In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

Art. 9

(Rilevazione della sinistralità)

Nel caso di sottoscrizione, successivamente ad una polizza che abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità relativi alla prima polizza, comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio di cui all'articolo 134, comma 2 del CAP, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

Art. 10

(Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione ovvero il documento unico di proprietà e circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistralità pregressa" contenuta nell'attestazione di sinistralità pregressa, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:

a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna:

- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855;
- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1, di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, considerando la 14^a classe CU quale classe d'ingresso.

In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto è assegnato alla classe di CU 14;

- b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatori possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà;
- d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
- e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247**bis** del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

- f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247**bis** del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
- g) nel caso di veicolo intestato a persona con disabilità, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247**bis** del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Allo stesso modo la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione;

- h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa*, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
 - i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
 - j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente;
 - k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo;
 - l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile;
 - m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralità pregressa del veicolo beneficiario è mantenuta e riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 11

(Pubblicazione)

Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0028707/26 dell'11 febbraio 2026

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP 8 febbraio 2008 n. 14, alla fusione per incorporazione di BIM Vita S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 10 novembre 2025, Unipol Assicurazioni S.p.A. e BIM Vita S.p.A. hanno presentato istanza congiunta volta a ottenere, ai sensi della normativa in oggetto, l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di BIM Vita S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata, ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008 n. 14, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della suindicata normativa, la fusione per incorporazione di BIM Vita S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0028708/26 dell'11 febbraio 2026

Autorizzazione all'acquisizione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale sociale di REVO Insurance S.p.A. da parte del dott. Carlo Acutis, per il tramite di Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 18 novembre 2025, integrata il 27 gennaio 2026, il dott. Carlo Acutis ha formulato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale sociale di REVO Insurance S.p.A., per il tramite di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il dott. Carlo Acutis ad acquisire, per il tramite di Vittoria Assicurazioni S.p.A., una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale sociale di REVO Insurance S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0028710 dell'11 febbraio 2026

Itas Mutua - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione, pervenuta il 24 settembre 2025 da Itas Mutua, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 28710 dell'11 febbraio 2026 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a partire dalle valutazioni al 31 dicembre 2025, dei parametri specifici dell'impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità individuale dei rischi di tariffazione e di riservazione per i segmenti 1 - *Motor Vehicle Liability*, 2 - *Other Motor Insurance* e 4 - *Fire and Other Damage to Property* e del solo rischio di riservazione per il segmento 5 - *General Liability Insurance* di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

Provvedimento prot. n. 0028713 dell'11 febbraio 2026

Itas Mutua - Autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici di gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento.

A seguito dell'istanza di autorizzazione pervenuta il 24 settembre 2025 da Itas Mutua, in qualità di ultima società controllante italiana del Gruppo Itas Assicurazioni, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 28713 dell'11 febbraio 2026 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-*sexies*, comma 7, e 216-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219, 220 e 338 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, l'utilizzo, a partire dalle valutazioni al 31 dicembre 2025, dei parametri specifici di gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato dei rischi di tariffazione e di riservazione per i segmenti 1 - *Motor Vehicle Liability*, 2 - *Other Motor Insurance* e 4 - *Fire and Other Damage to Property* e del solo rischio di riservazione per il segmento 5 - *General Liability Insurance* di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014.

Provvedimento Prot. n. 0029902 del 12 febbraio 2026

AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 14. Credito, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze". Provvedimento.

Con lettera del 17 ottobre 2025 AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 14. Credito, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze".

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Questo Istituto pertanto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, AmTrust Assicurazioni S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 14. Credito, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze".

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0039193 del 24 febbraio 2026

Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.

Con lettera del 15 dicembre 2025 Generali Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 500 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Generali Italia S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 500 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0039194 del 24 febbraio 2026

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 1. Provvedimento.

Con lettera del 10 dicembre 2025 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 135 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Alleanza Assicurazioni S.p.A. al rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 135 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento Prot. n. 0039195 del 24 febbraio 2026

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di livello 2.

Con lettera del 7 gennaio 2026 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso anticipato di un prestito obbligazionario subordinato di durata decennale, classificato nei fondi propri di base di livello 2, emesso il 21 luglio 2017 per un valore nominale di € 600 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. al rimborso del suddetto prestito subordinato classificato nei fondi propri di base di livello 2 per un valore nominale pari a € 600 milioni.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 12 febbraio 2026	Decisione del Comitato Misto SEE N. 243/2025 del 24 ottobre 2025 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/201] per integrare nell'accordo SEE: 1) il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità; 2) il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo; 3) per determinare quali paesi debbano essere inseriti nella lista delle giurisdizioni non cooperative della normativa nazionale, gli Stati EFTA devono tenere massimamente conto della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
L del 12 febbraio 2026	Decisione del Comitato Misto SEE N. 252/2025 del 24 ottobre 2025 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2026/237] per integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione, del 27 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7.
L del 12 febbraio 2026	Decisione del Comitato Misto SEE N. 253/2025 del 24 ottobre 2025 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2026/240] per integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1266 della Commissione, del 30 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 16 febbraio 2026	Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 18.
L del 18 febbraio 2026	Regolamento di esecuzione (UE) 2026/349 della Commissione, del 17 febbraio 2026, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2025 fino al 30 marzo 2026, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L del 18 febbraio 2026	Regolamento delegato (UE) 2026/269 della Commissione del 29 ottobre 2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda le riserve tecniche, le misure di garanzia a lungo termine, i fondi propri, il rischio di capitale proprio, il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione, altri requisiti patrimoniali secondo la formula standard, la segnalazione e l'informativa, la proporzionalità e la solvibilità di gruppo.
L del 18 febbraio 2026	Rettifica del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

4. ALTRE NOTIZIE

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per gli assicurati residenti in Italia, da Allianz Risk Transfer AG, con sede nel Liechtenstein, alla rappresentanza belga di Allianz Global Corporate & Specialty SE, con sede in Germania.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Liechtenstein FMA ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per gli assicurati residenti in Italia, da Allianz Risk Transfer AG, con sede nel Liechtenstein, alla rappresentanza belga di Allianz Global Corporate & Specialty SE, con sede in Germania, con effetto dal 28 febbraio 2026.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per gli assicurati residenti in Italia, da Zurich Insurance Europe AG, con sede legale in Germania, a Riverstone International Ireland DAC, con sede legale in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per gli assicurati residenti in Italia, da Zurich Insurance Europe AG, con sede legale in Germania, a Riverstone International Ireland DAC, con sede legale in Irlanda, con effetto dal 4 novembre 2025.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione della fusione per incorporazione, e del conseguente trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi gli eventuali contratti per gli assicurati residenti in Italia, di COSEC - Companhia De Seguro De Créditos S.A., con sede in Portogallo, in Euler Hermes SA/NV (Allianz Trade), con sede in Belgio.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Portogallo ASF ha comunicato l'approvazione della fusione per incorporazione, e del conseguente trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per gli assicurati residenti in Italia, di COSEC - Companhia De Seguro De Créditos S.A., con sede in Portogallo, in Euler Hermes SA/NV (Allianz Trade), con sede in Belgio, con effetto dal 1° gennaio 2026.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2025 – Procedura di presentazione della domanda di partecipazione e modalità di pagamento del relativo contributo di partecipazione

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice delle assicurazioni private* e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2025 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 3 ottobre 2025) con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la sessione d'esame 2024;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni recante il *Codice dell'amministrazione digitale* e, in particolare, l'articolo 65, commi 1, lett. b) e 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76;

VISTO il Provvedimento n. 165 del 2 dicembre 2025 di indizione della prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2025, in particolare l'art. 1 che fissa due sessioni d'esame nel corso del 2026, una nel primo e una nel secondo semestre;

DISPONE

ARTICOLO 1

(Sessioni d'esame per l'anno 2026)

1. Nel corso del 2026 saranno indette due prove d'esame, una nel primo semestre 2026 e una nel secondo semestre 2026.
2. È ammessa la partecipazione ad entrambe le sessioni.
3. Le prove si svolgeranno in presenza nei luoghi, date e orari che saranno resi pubblici, così come indicato nell'art. 6 del Provvedimento di indizione della prova, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e sul sito internet dell'IVASS all'indirizzo **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di svolgimento delle stesse.

ARTICOLO 2

(Ammissione alla prova d'esame)

1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione a ciascuna sessione della prova di idoneità esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 2, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivass.it e seguendo le indicazioni ivi riportate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.
2. La domanda di partecipazione per ciascuna sessione di svolgimento della prova di idoneità dovrà essere presentata tassativamente nei termini perentori – iniziale e finale – di seguito stabiliti:
 - a) **Prima sessione relativa al primo semestre 2026 – a partire dalle ore 12.00 del 3 marzo 2026 ed entro il termine delle ore 12.00 del 15 aprile 2026;**
 - b) **Seconda sessione relativa al secondo semestre 2026 – a partire dalle ore 12.00 del 1° settembre 2026 ed entro il termine delle ore 12.00 del 15 ottobre 2026.**
3. La data di compilazione della domanda e del suo completamento nei tempi previsti dalla procedura di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso se non a coloro che hanno completato la procedura.
4. **Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi all'applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione.**
5. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell'Istituto, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
6. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento della prova dallo stesso sostenuta.

ARTICOLO 3

(Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova)

1. Per la regolare presentazione della domanda di partecipazione a ciascuna sessione di prova, che deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, tramite l'applicazione raggiungibile dal sito *internet* istituzionale dell'IVASS, si devono rispettare le seguenti tre fasi:

- a) Accreditamento con SPID o CIE

Per accedere all'applicazione è necessario essere in possesso di credenziali *SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)* di secondo livello oppure con *CIE (Carta di Identità Elettronica)*;

- b) Compilazione della domanda

Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- comune di residenza e relativo indirizzo;
- domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, per eventuali comunicazioni;
- estremi di un documento di identità in corso di validità. Sarà necessario allegare, in formato PDF, copia (fronte-retro) del documento di identità in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato, che verrà utilizzato il giorno della prova per l'identificazione dello stesso. Nel caso in cui il documento scada tra la data di presentazione della domanda e l'effettuazione della prova, il candidato dovrà caricare un nuovo documento in corso di validità;
- indirizzo e-mail certificato (PEC), qualora disponibile (fortemente raccomandato);
- indirizzo e-mail ordinario (PEO), quale dato obbligatorio per la ricezione delle comunicazioni previste, che saranno inviate anche via PEC qualora indicata;
- titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
- il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova, ma che avrà l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente:
 - **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);

- **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa, verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
- **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 – Sezioni 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.

Il candidato potrà compilare la domanda in fasi successive, salvando i dati già inseriti.

Al termine della procedura di inserimento dei dati sopra indicati, i dati saranno salvati e il candidato riceverà una *e-mail* (congiuntamente a una PEC, qualora indicata) di conferma della registrazione dei dati caricati.

Il completamento di questa fase non è valido come attestazione di presentazione della domanda ma è necessario per procedere al pagamento del contributo di partecipazione.

Le domande non complete non sono valide.

c) Pagamento del relativo contributo tramite *PagoPA*

L'applicazione informatica consentirà di accedere al pagamento del contributo con PagoPA: il sistema permetterà di generare un avviso di pagamento PagoPA precompilato per l'importo di 70 euro da pagare direttamente online (percorso guidato) ovvero presso un Prestatore dei Servizi di Pagamento abilitato (tabaccai/banche/poste).

Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro i seguenti termini:

- a) **per la partecipazione alla prima sessione, relativa al primo semestre 2026 – a partire dalle ore 12.00 del 3 marzo 2026 ed entro il termine delle ore 12.00 del 15 aprile 2026;**
- b) **per la partecipazione alla seconda sessione, relativa al secondo semestre 2026 – a partire dalle ore 12.00 del 1° settembre 2026 ed entro il termine delle ore 12.00 del 15 ottobre 2026.**

Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la sessione di prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'IVASS.

2. La mancata presentazione alla prova non comporta diritto al rimborso del contributo ed il contributo non può essere considerato valido ai fini della prova successiva.
3. Il sistema, una volta ricevuta la conferma dell'avvenuto pagamento, provvederà ad inviare al candidato una *e-mail* (congiuntamente ad una PEC, qualora indicata) che attesta il perfezionamento dell'iscrizione ed assegna un numero di protocollo, unico riferimento che il candidato dovrà utilizzare per qualunque richiesta sulla procedura.
4. La procedura si completa solo se tutte le fasi sono state correttamente compiute.
5. Esclusivamente ai candidati che hanno completato la presentazione della domanda nei termini stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 sarà consentito di apportare le modifiche eventualmente necessarie di alcuni dei dati inseriti (estremi del documento di identificazione, modulo d'esame prescelto, recapito, ...), accedendo alla propria area riservata del portale di iscrizione e inviando apposita richiesta.

6. L'IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Coloro che, in relazione a specifica condizione di disabilità (art. 20, L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999), a disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate dalla legge, hanno necessità di strumenti di ausilio e/o tempi aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la partecipazione alla prova devono farne richiesta compilando la sezione "disabilità" dell'applicazione, dove devono altresì indicare l'ente e il numero/riferimento del provvedimento attestante tale situazione. I candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell'IVASS all'indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it.

